

PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

COMUNE DI PINO TORINESE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 19

**OGGETTO: RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI MONCALIERI
PROPOSTO DA BRANCADORI ENRICO –
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
DELL'ENTE ED INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE.**

L'anno DUEMILAUNDICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. BIGLIA Andrea | Sindaco – Presidente |
| 2. PELLEGRINI Paolo | Assessore |
| 3. RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio | Assessore |
| 4. SAVASTA Gianluca | Assessore |
| 5. RUBATTO Giovanni | Assessore |
| 6. GAGGERO Enrica | Assessore |

Risulta assente il Vice Sindaco TOSI Alessandra

Assiste il Segretario Generale sottoscritto dott. Daniele PALERMITI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Oggetto: Ricorso avanti al Tribunale di Moncalieri proposto da BRANCADORI ENRICO - Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente ed individuazione del legale.

Premesso che

- Con atto di ingiunzione del 20/2/2007, RG notifiche n. 264, il Comune di Pino Torinese intimava al sig. BRANCADORI Enrico il pagamento di euro 1.324,66, a titolo di CANONE occupazione spazi ed aree pubbliche, (importo comprensivo di canone, maggiorazioni ed interessi) a fronte dell'occupazione del suolo pubblico realizzata dal medesimo in occasione della ristrutturazione dell'edificio di sua proprietà ubicato in via Camandona;
- Il contribuente formulava opposizione avverso detto provvedimento avanti il Tribunale di Torino – sezione di Moncalieri pur essendo la materia attribuita alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 546/1996;
- Il Comune nel costituirsi eccepeva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nonché la tardività del ricorso stesso e ne contestava nel merito il contenuto;
- Il Tribunale di Torino – sez. distaccata di Moncalieri - accoglieva le deduzioni fornite dal Comune pronunciando con sentenza del 29/1/2008 n. 41/08 il proprio difetto di giurisdizione e consentendo quindi al ricorrente la riassunzione della causa avanti alla Commissione Tributaria competente;
- In data 10/3/2008 con sentenza n. 64 la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale del succitato art. 2 comma 2 del D.Lgs. 546/1992 laddove prevedeva l'attribuzione alle Commissioni Tributarie delle controversie inerenti canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, non avendo lo stesso natura tributaria;
- Il ricorrente, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, impugnava quindi la sentenza del Tribunale di Torino avanti la Corte di Appello chiedendo che la causa fosse nuovamente attribuita al Tribunale per la decisione nel merito;
- Il Comune di Pino Torinese si costituiva nel giudizio avanti la Corte di Appello di Torino trattandosi di questione di giurisdizione sulla quale nulla avrebbe potuto eccepire;
- Con sentenza n. 931/2010 la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza del Tribunale di Moncalieri e rinviava al medesimo la causa ai sensi dell'art. 353 comma 2 c.p.c., per la decisione nel merito;
- Il Tribunale di Torino – sezione di Moncalieri – ha fissato la discussione della causa per il giorno 5/4/2011;

Ritenuto opportuno che l'Ente si costituisca, a mezzo di un legale, nel giudizio intentato dal succitato ricorrente, al fine di consentire all'Autorità Giudiziaria di valutare ogni documentazione che ha costituito per l'Ente il presupposto per l'emissione dell'impugnata ingiunzione di pagamento, di addivenire alla declaratoria di legittimità dell'operato dell'Ente medesimo e di ottenere altresì il ristoro delle spese sin qui sostenute;

Dato atto che è stata effettuata una ricognizione al fine di individuare un legale che risponda alle esigenze dell'Ente in termini di competenza in materia e di economicità;

Vista la proposta economica formulata dall'Avv. Luisa BIANCHI, con studio in Torino, c.so Francia, e ritenutala congrua alla luce delle prestazioni richieste;

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed evidenziato come i servizi legali rientrano nelle tipologie di prestazione di servizi inseriti nell'allegato B del codice, come tali esclusi dall'applicazione del medesimo, e che pertanto le procedure di affidamento debbano ricondursi all'art. 27;

Ritenuto, per la peculiarità della materia, di potersi avvalere della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'art. 27 D.Lgs. 163/2006;

Richiamato il Regolamento sull'attività contrattuale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Bilancio 2011, approvato;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- Per le motivazioni ed i presupposti in premessa indicati, di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente, al fine di veder tutelati ed impregiudicati i propri interessi, nel ricorso avanti Tribunale di Moncalieri promosso da BRANCADORI Enrico avverso ingiunzione di pagamento notificata dal comune di Pino Torinese in data 21/2/2007 per aver omesso di corrispondere il canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Di autorizzare a tal fine il Sindaco pro-tempore, Andrea BIGLIA, a costituirsi in giudizio in rappresentanza del comune di Pino Torinese, autorizzandolo altresì alla sottoscrizione dei necessari atti;
- Di conferire incarico all'avv. Luisa BIANCHI, con studio in Torino, c.so Francia 9, per la rappresentanza e difesa legale dell'Ente nella causa avanti al Tribunale di Moncalieri, conferendole ogni facoltà in ordine al giudizio medesimo;
- Di dare atto che il costo preventivato per l'assistenza nel suddetto giudizio, ed ammontante ad euro 1.000,00, trova imputazione al capitolo 2237 – Incarichi legali – F 01, S 02, I 03, del bilancio 2011 - PEG/PDO;
- Di dare atto che il C.I.G. relativo alla presente procedura di gara è 1121917B2F;
- Di dare atto di aver preventivamente accertato che il pagamento dell'importo di cui alla presente deliberazione è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, secondo quanto disposto con deliberazione GC n. 9/2010;
- Di dichiarare la presente, previa separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Pino Torinese, lì 21 febbraio 2011

Il Responsabile del Servizio Risorse Tributarie e Affari Legali
d.ssa Giancarla AIMASSO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Pino Torinese, lì 21 febbraio 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
d.ssa Claudia EBLOVI

Si attesta la copertura finanziaria con imputazione della spesa di euro 1000,00 sul capitolo 2237 – Incarichi legali - F 01, S 02, I 03, del bilancio 2011

Pino Torinese, lì 21 febbraio 2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
d.ssa Claudia EBLOVI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea BIGLIA



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Daniele PALERMITI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per **quindici giorni** consecutivi dal **25 FEB 2011** ed è contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Pino Torinese, li

25 FEB 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA in data**

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente ai sensi di legge.

Pino Torinese, li

IL SEGRETARIO GENERALE